



# COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

Registro Determinazioni Area Economico-Finanziaria N. 40 del 31 dicembre 2020

Registro Generale delle Determinazioni

N. \_788\_ del \_31 dicembre 2020\_

**Oggetto : Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020.-**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 6 comma 2, della Legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii;

VISTO il Provvedimento sindacale n. 05 del 09/02/2018 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

PREMESSO che:

### Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021 (DUP)
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli Enti locali 2020/2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 179/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance Anno 2020, e le deliberazioni di G.C. n. 186/2020 e 213/2020, con le quali sono state approvate le ulteriori integrazioni al predetto piano;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

- l'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001 per il comparto "Regioni- Autonomie Locali" 01/04/1999 prevede che a decorrere dal 01/01/1999 siano annualmente destinate risorse alla nuova classificazione del personale nonché al sostegno di iniziative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

**RICHIAMATI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali ed in particolare gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, l'art. 4 del C.C.N.L. del 9/05/2006, l'art. 8 del C.C.N.L. dell'11/04/2008 e l'art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009, C.C.N.L. 2016/2018 che disciplinano la costituzione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

**CONSIDERATO** che, per la parte stabile (ex art. 31, comma 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004- art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018), le risorse vengono confermate di anno in anno con le integrazioni e le modifiche eventualmente derivanti dalle disposizioni contrattuali e di legge;

**VISTO** il vigente Contratto Nazionale di Lavoro Enti Locali 2016/2018;

**RILEVATO** che l'art. 76, commi 5 e 6, del d. l. n. 112/2008 impone agli Enti soggetti al Patto di stabilità la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa;

**VISTO** l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**RILEVATO**, pertanto, che le decurtazioni effettuate nel periodo 2011 - 2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate, in quanto gli effetti dei tagli nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi e, quindi, la riduzione da apportare al fondo per ciascuna annualità a decorrere dal 2015 è pari alla somma delle decurtazioni operate per effetto del blocco nel quadriennio dal 2011 al 2014 (art. 1, comma 456, della Legge n. 14/2013);

**VISTA** la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08/05/2015 con la quale sono state impartite istruzioni applicative sui fondi della contrattazione integrativa dalle quali, a partire dal 1° gennaio 2015, ne deriva che:

- non opera più il limite soglia del 2010 nelle risorse costituenti il fondo;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto del primo periodo dell'art. 9, comma 2 bis;

**VISTO** l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in base alla quale *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*;

**ATTESO** che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare sopracitata n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

**RICHIAMATE** le disposizioni dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 che così recita: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Pertanto è importante sottolineare che, benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in

servizio, fissando come limite l'anno 2016, vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**RITENUTO** di dover procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019 in applicazione delle vigenti disposizioni dei CCNL dando atto che la decurtazione ai sensi del comma 456 L. 147/2013 (di importo corrispondente alle riduzioni ex art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 operate nell'anno 2014) sarà applicata alle Risorse Stabili del fondo medesimo;

**RILEVATO** che nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con delibera consiliare n.26 del 29/12/2020 è stato previsto l'importo necessario da destinare al "fondo per miglioramento efficienza servizi", secondo quanto previsto dal CCNL ;

**RITENUTO** che l'art. 15 comma 5 CCLN dell'1.04.1999 consente, pertanto, l'incremento delle risorse decentrate variabili destinate a finanziare l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;"

**EVIDENZIATO** che l'elargizione delle somme relative all'art. 15, comma 5, è, in ogni caso, subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.

**DATO ATTO** che la Corte dei Conti -Sezione controllo per la Regione Siciliana con deliberazione n. 415/2013/PAR ha escluso la possibile allocazione tra le risorse variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività delle somme dell'art. 16 della L.R. n. 41/1996;

**VISTO** l'art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi;

**RITENUTO** necessario procedere, quindi, all'approvazione della consistenza del citato fondo nonché allo stanziamento ed accantonamento delle risorse stesse da ripartirsi secondo le modalità previste dal contratto;

**VISTA** la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011

**VISTA** la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 8 del 02/02/2015;

**VISTA** la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20 del 08/05/2015; **VISTO** il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

**VISTO** il CCNL, relativo al personale del comparto EE.LL., triennio 2016/2018;

**VISTO** l'OAEE.LL. vigente in Sicilia;

#### DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di quantificare**, per l'anno 2020, la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dal quale si evince che le risorse decentrate stabili, unificate ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018, in un unico importo consolidato e le risorse variabili, come meglio viene evidenziato nel prospetto che alla presente viene allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **di dare atto** che dall'importo complessivo del fondo risulta vincolata per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del C.C.N.L. del 22/01/2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. dell'1/04/1999 ;
3. **di dare atto** che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ;
4. **di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
5. **di dare atto** che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa;
6. **di trasmettere**, per quanto di competenza, copia del presente atto alle R.S.U. ed alle rappresentanze provinciali sindacali unitarie;
7. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. **di pubblicare** all'albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente " il presente provvedimento;
10. **di pubblicare** per estratto il presente provvedimento nel sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "L.R. n. 11 del 26/06/2015, escludendo le parti dati sensibili nel rispetto della privacy.

Capri Leone, lì \_31 dicembre 2020\_

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Città Metropolitana di Messina

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Capri Leone, li 31/12/2020\_

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Giuseppina Mangano



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.-

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Giuseppina Mangano





## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2020

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

FONDO DI PARTE STABILE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato	77.543,47 €
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	- €
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	Incremento del salario accessorio CCNL 21.5.2018	4.243,20 €
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	1.494,80 €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	658,45 €
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Trattamenti economici più favorevoli prima dei CCNL	- €
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	- €
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario dall'anno 2018	- €
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica	- €
Altre voci			- €
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	Riduzione delle risorse stanziate nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	- €
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	- €

## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2020

*Allegato alla Determina di Costituzione del fondo*

Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale	Riduzione per esternalizzazione di servizi	- €
Art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001	Recupero delle somme indebitamente corrisposte	Riduzione del fondo per le somme indebitamente corrisposte nei salari accessori degli anni precedenti	- €
Art. 7 comma 3 lett. u)	Riduzione delle risorse stabili per l'incremento delle risorse a disposizione per l'Istituto delle Posizioni Organizzative	Somme ridotte in sede di contrattazione decentrata	- €
Altre riduzioni			2.659,00 €
<b>TOTALE FONDO DI PARTE STABILE</b>			<b>81.280,92 €</b>

<b>FONDO DI PARTE VARIABILE</b>			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	- €
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	Risparmi di gestione	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche	15.000,00 €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Recupero evasione ICI	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Compensi professionali avvocatura	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 1 comma 1091 L. 145/2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivo recupero tributi IMU e TARI	- €
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	RIA del personale cessato nell'anno in corso	223,85 €
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	- €
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	- €
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	Risorse per il personale delle case da gioco	- €
Art. 67 comma 2 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	- €



## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2020

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	<i>Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile</i>	Risparmi anno precedente	- €
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	<i>In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i>	Integrazione 1,2% MS 1997	- €
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	<i>Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale</i>	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	- €
Art. 67 comma 5 lett. c) CCNL 21.5.2018	<i>Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale</i>	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	<i>Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale</i>	Progetti di vigilanza	
Art. 16, c. 4 e 5, d.l. 98/2011	<i>Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa</i>	Piani di razionalizzazione per recupero somme indebitamente erogate al personale	
Altre voci di parte variabile ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017			- €
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017			
<b>TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE</b>			<b>15.223,85 €</b>

